

s) Altri Contenuti – Accesso civico

s₁) Nel ricordare le definizioni che seguono:

- “accesso civico semplice”: il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati nei casi in cui sia stata omessa la loro obbligatoria pubblicazione, di cui all’art. 5, comma 1, del decreto trasparenza;

- “accesso civico generalizzato”: il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza, disciplinato agli articoli 5, comma 2, e 5-bis dello stesso decreto n. 33 del 2013;

nonché il fatto che Quadrante Servizi non rientra fra i soggetti obbligati al disposto della legge n. 33/2013, si determina la non applicabilità a Quadrante Servizi dell’istituto dell’accesso civico. Tuttavia si ricorda che la totalità degli atti amministrativi (in esito alle Assemblee dei Soci – Bilanci e relazioni accompagnatorie) sono disponibili presso la banca dati della locale Camera di Commercio (Verona).